


Polizza Convenzione Multirischi Impianti Fotovoltaici

Contratto di Assicurazione stipulato in forma Collettiva per la copertura Mutirischio di impianti fotovoltaici installati con il contributo del Fondo Nazionale Reddito Energetico

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



SCHEDA DI POLIZZA

Numero di polizza:	11
Contraente:	
Assicurato:	L'acquirente di un impianto fotovoltaico
Periodo di copertura:	dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del
Descrizione del rischio:	Proprietario di impianti fotovoltaici della potenza massima di 6,00 kWp in ambito decreto "reddito energetico"
Ubicazione del rischio: Ramo / Rischio: 11 / 931	Territorio della Repubblica Italiana Intermediario assicurativo: Codice:

Sezione I - Danni diretti e Sezione II - Danni indiretti

Somme assicurate e Massimali per singolo impianto

Sezione I - Danni Diretti

 Macchinari
 max
 6 kWp (max € 11.000,00)

 Totale
 max
 6 kWp (max € 11.000,00)

Guasti Macchine e fenomeno elettrico

 Macchinari
 max
 6 kWp (max € 11.000,00)

 Totale
 max
 6 kWp (max € 11.000,00)

Sezione II - Danni Indiretti

Diaria: € 2,50
Periodo di indennizzo mesi 3



TERMINI E CONDIZIONI PER SINGOLO IMPIANTO

GARANZIA	Limiti di Indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa	Franchigia o scoperto per singolo sinistro	
Sezione I - Danni Diretti			
Costi di demolizione e sgombero	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 500,00 per sinistro e annualità assicurativa		
Deroga alla proporzionale	10%		
Condizioni aggiuntive in aggregato per la Sezione I - Danni diretti e per la Sezione II - Danni Indiretti	Limiti di Indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa e in aggregato per la Sezione I e per la Sezione II	Franchigia o scoperto per singolo sinistro	
Eventi naturali in genere, sovraccarico da neve, inondazioni, alluvioni, allagamenti, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	Danni diretti: Scoperto 10%, min euro 250 Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	
Franamento, cedimento e smottamento del terreno	70% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	<u>Danni diretti:</u> Scoperto 10%, min euro 250 <u>Danni Indiretti:</u> 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	
Terremoto	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	<u>Danni diretti:</u> Scoperto 10%, min euro 250 <u>Danni Indiretti</u> : 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	
Furto, rapina, atti vandalici e dolosi	100% Somma assicurata in Sezione I Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (max 90 giorni)	<u>Danni diretti:</u> Scoperto 10%, min euro 250 <u>Danni Indiretti</u> : 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	
Guasti macchine e fenomeno elettrico (inclusa la clausola Danni di serie)	100% della somma assicurata in Sezione I e in Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	Danni Diretti: - Scoperto 10% minimo euro 250,00; - Scoperto 25% in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione; Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	
Attacchi cyber		Danni Diretti: Scoperto 10% massimo euro 250,00; Danni alle batterie (se previste): massimo euro 3.000 per sinistro e annuo assicurativo	

Franchigia o scoperto per singolo sinistro (oltre a quelle evidenziate nella griglia) Sezione I – Danni Diretti

Per ogni altra causa: Scoperto 10% con il minimo di euro 250,00;

Sezione II - Danni Indiretti

Per ogni causa: Franchigia 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

A

Premio alla Firma (Quota 100% Helvetia): Sezione I – Danni Diretti / Sezione II – Danni Indiretti

	Premio imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Sezione I - Danni Diretti – Danni Indiretti			
Premio Totale			

Premio rate successive (Quota 100% Helvetia):

	Premio imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Sezione I - Danni Diretti – Danni Indiretti			
Premio Totale			

IL CONTRAENTE	
	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
	Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Sezione III - Responsabilità civile verso terzi SCHEDA DI POLIZZA Numero di polizza: O7 Contraente: L'acquirente di un impianto fotovoltaico Periodo di copertura: dalle ore 24:00 del ______ alle ore 24:00 del _____ Descrizione del rischio: Proprietario di impianti fotovoltaici della potenza massima di 6,00 kWp in ambito decreto "reddito energetico" Ubicazione del rischio: Territorio della Repubblica Italiana Ramo / Rischio: 07/74 Intermediario assicurativo: _____ Codice: _____

MASSIMALI R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) in aggregato per singolo impianto:

La Compagnia presta l'assicurazione fino alle seguenti somme:

- € 50.000,00 unico per ogni sinistro e per annualità assicurativa con il limite di:
 - € 50.000,00 per persona;
 - € 50.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.

Franchigia per sinistro:

Limitatamente ai danni alle cose: scoperto 10% con il mimimo di Euro 1.000,00

Premio alla Firma (Quota 100% Helvetia):

Sezione III - Responsabilità Civile verso terzi

	Premio imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Sezione III - Responsabilità Civile verso terzi			€ 2.500
Premio Totale			€ 2.500

Premio rate successive (Quota 100% Helvetia):

Sezione III - Responsabilità Civile verso terzi

	Premio imponibile	Imposte (22,25%)	Premio lordo
Sezione III - Responsabilità Civile verso terzi			€ 2.500
Premio Totale			€ 2.500

Emessa	in 2	origina	ali a	Milana	il 27	marza	2025
Emessa	III O	OHUIH	ан а	willano.	11 21	marzo	ZUZ O

L'ASSICURATO/CONTRAENTE	
	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
	Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornire copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito conferirà al Titolare i dati personali.

In relazione ai rischi assicurati con la presente polizza, il Contraente dichiara che:

- a) negli ultimi 5 anni non si sono verificati sinistri;
- b) non ha avuto polizze annullate per sinistri da altre Compagnie;
- c) non sono in vigore polizze con altre Compagnie.

Il contratto è stipulato in base alle Dichiarazioni del Contraente sopra riportate ed è regolato dalle Condizioni di Assicurazione integrate dalle Condizioni aggiuntive in aggregato per la Sezione I - Danni diretti e Sezione II - Danni indiretti riportate in polizza, che costituiscono parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

AVVERTENZA: Le DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla determinazione del *premio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Il Contraente	

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Norme che regolano la polizza Convenzione

Art .1.2 - Modalità di comunicazione delle singole coperture; Art. 1.3 - Effetto e durata della polizza Convenzione; Art. 1.5 - Rescindibilità del contratto e delle singole coperture assicurative; Art. 1.8 Pagamento del premio della polizza convenzione Art. 1.20 - Recesso in caso di sinistro; Art. 1.23 - Altre Assicurazioni; Art. 1.24 - Misure restrittive; Art. 1.25 - Foro competente.

Sezione I - Danni Diretti

Art. 2.5 - Franchigia; Art. 2.7 - Limite massimo di indennizzo.

Sezione II - Danni Indiretti

Art. 3.3 - Limite massimo e pagamento dell'indennizzo.

Sezione III - Responsabilità civile verso terzi

Art. 5.3 - Persone non considerate terze; Art. 5.5 - Altre assicurazioni; Art. 5.6 - Franchigia.

Cosa fare in caso di sinistro Sezione I - Danni Diretti

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 6.9 - Pagamento dell'indennizzo (sospensione in caso di procedura giudiziaria).

Cosa fare in caso di sinistro Sezione II - Danni Indiretti

Art. 6.11 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 6.12 - Esagerazione dolosa del danno; Art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno; Art. 6.18 - Pagamento dell'indennizzo (sospensione in caso di procedura giudiziaria).

Cosa fare in caso di sinistro Sezione III - Responsabilità civile

Art. 6.19 - Obblighi in caso di sinistro; Art. 6.20 - Gestione delle vertenze di danno; Art. 6.21 - Valore del bene e Assicurazione parziale.

Il Contraente

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto in unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Compagnia, ai sensi della vigente normativa sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

helvetia.it

Presentazione Polizza Convenzione Multirischi Impianti Fotovoltaici

Contratto di Assicurazione stipulato in forma Collettiva "Multirischio" per la copertura di Impianti Fotovoltaici installati con il contributo del Fondo Nazionale Reddito Energetico

Che Polizza è e a chi è rivolta

La copertura Collettiva è una polizza, senza costi per l'assicurato, che è stata stipulata dalla Contraente (in qualità di "soggetto realizzatore" dell'impianto fotovoltaico) con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia a favore degli Assicurati aventi qualifica di "soggetti beneficiari" (soggetti a cui è stato installato l'Impianto Fotovoltaico), per la copertura dei rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di un impianto fotovoltaico installato dal "soggetto realizzatore" e per cui il "soggetto beneficiario" ha beneficiato del contributo in conto capitale erogato dal "Fondo Nazionale per il Reddito Energetico" come previsto dal D.M. 8 Agosto 2023 (C.d. "D.M. Reddito Energetico o D.M. REN" del MASE – Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Ecologica).

Cosa è assicurato?

La *polizza* convenzione Collettiva "Multirischio" tutela l'Impianto Fotovoltaico per i Danni Diretti, Danni Indiretti e Danni causati a Terzi.

La polizza è strutturata con le seguenti sezioni:

- Sezione I Danni Diretti (compresi gli "attacchi cyber");
- · Sezione II Danni Indiretti;
- Sezione III Responsabilità Civile

Quando e come devo pagare?

La polizza Collettiva Multirischio è una copertura gratuita per i "soggetti beneficiari".

Infatti, il costo della polizza è sostenuto dalla Contraente in qualità di soggetto realizzatore, come previsto all'Allegato 1 del Regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico (pubblicato in data 27 maggio 2024) all'art. 2.3. Requisiti di ammissibilità del *soggetto realizzatore*.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla "Data di Allaccio" dell'impianto fotovoltaico ed ha una durata di 10 anni (120 mesi) e non prevede il tacito rinnovo.



NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli regolano tutte le Sezioni delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Convenzione Multirischi Impianti Fotovoltaici.

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Tra la Spett.le _____ (in seguito denominata *Contraente*) e la Spett.le Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano (in seguito denominata *Compagnia*) si stipula la seguente *polizza* Convenzione, contro tutti i danni materiali e diretti, subiti dagli impianti assicurati, durante l'esercizio degli impianti delle seguenti tipologie:

• impianti di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 6 kW purché installati a tetto e ubicati nel territorio dello Stato italiano.

Gli impianti oggetto della copertura assicurativa sono esclusivamente macchinari di comprovata affidabilità tecnica che per caratteristiche e prestazione non si possano configurare come prototipi o prime esecuzioni.

I beni oggetto della copertura assicurativa dovranno essere regolarmente in funzione.

Sono esclusi dalla presente *polizza* convenzione gli accumulatori elettrici non abbinati agli impianti fotovoltaici (stand alone).

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla "Data di allaccio" dell'*impianto fotovoltaico* ed ha una durata di 10 anni (120 mesi) e non prevede il tacito rinnovo.

ART. 1.2 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE SINGOLE COPERTURE

Il *Contraente* si impegna a comunicare mensilmente entro il 10 del mese successivo all'*Intermediario assicurativo* cui è assegnata la Polizza Convenzione che lo trasmetterà alla *Compagnia* entro il 20° giorno del mese successivo) ogni attivazione di copertura mediante invio di tracciato excel concordato (allegato) che riporta i seguenti dati:

- 1. i dati atti ad identificare inequivocabilmente il bene quali marca, tipo, modello, potenza ed eventuale numero di matricola;
- 2. I dati identificativi ed indirizzo dell'Assicurato/soggetto beneficiario
- 3. ubicazione del bene;
- 4. somma assicurata relativa all'impianto e alla Sezione II Danni Indiretti (Valore del bene=Somma assicurata relativa all'impianto fermi i limiti stabiliti dal presente contratto, come previsto all'art. 1.6 Limitazione dei rischi in convenzione.

Il *Contraente* provvederà alla rimessa dei premi secondo quanto previsto dal successivo art. 6 - Pagamento del premio.

Inoltre, per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, saranno forniti i dati relativi ai *sinistri* secondo il tracciato allegato con cadenza trimestrale.



ART. 1.3 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente *polizza* convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 con inizio dalle ore 24.00 del ______ e termina alle ore 24.00 del ______ .

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al *periodo di assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

In caso di disdetta data da una delle Parti, si conviene che le singole coperture assicurative relative agli impianti fotovoltaici già assicurati con la presente *Polizza* Convenzione, restano valide fino alla loro scadenza originaria.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *premio* successive, se previste, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza.

L'assicurazione ha nuovamente efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze se previste.

La Compagnia ha diritto al pagamento dei premi scaduti [▶ art. 1901 del Codice Civile].

Il *premi*o deve essere pagato all'*Intermediari*o al quale è assegnata la *Polizza* Convenzione oppure alla *Compagnia*.

ART. 1.4 - EFFETTO E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

La copertura assicurativa di ogni impianto assicurato, risultante dal "Modulo di Attivazione" consegnato all'*Assicurato* decorre dalle ore 24 del primo giorno del mese successivo alla "*Data di Allaccio*" dell'*impianto fotovoltaico* ed ha una durata di 10 anni (120 mesi) e non prevede il "tacito rinnovo".

Dopo tale scadenza l'obbligo della Compagnia cessa automaticamente.

ART. 1.5 - RESCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Si prende atto tra le Parti che non è possibile rescindere le singole coperture che cessano alla loro naturale scadenza.

La presente *polizza* convenzione ha durata annuale e può essere disdettata annualmente secondo quanto riportato all'art. 1.3 - Effetto e durata della *Polizza* Convenzione.

ART. 1.6 - LIMITAZIONE DEI RISCHI IN CONVENZIONE

Sono coperti con la presente polizza tutti i macchinari e gli impianti come da oggetto della *polizza* convenzione con potenza massima di 6kWp (con importo massimo pari a € 11.000,00), con somma assicurata in Sezione II – Danni Indiretti non superiore a euro 5.000,00 e *massimale* in Sezione III – RCT pari a euro 50.000,00.

ART. 1.7 - TASSO E PREMIO MINIMO

Per ogni singola applicazione verrà richiesto un premio lordo annuale per il periodo pari ad € (comprensivo delle imposte pari al 22,25%) da applicarsi alle somme assicurate in Sezione I - Danni Diretti e in Sezione II - Danni Indiretti, riportate nel modulo di attivazione e da moltiplicarsi per la durata della copertura pari a 10 anni.

Il premio annuale lordo per la Sezione III - Responsabilità Civile verso terzi per ogni impianto è da intendersi pari a euro 5,00, da moltiplicarsi per la durata della copertura pari a 10 anni.

ART. 1.8 - PAGAMENTO DEL PREMIO DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Alla firma della presente *polizza* convenzione ed all'inizio di ogni annualità successiva, il *Contraente* versa il *premio* di euro ______ (di cui € _____ per imposte) per la Sezione I e II e euro _____ (di cui € _____ per imposte) per la Sezione III come *premio* minimo anticipato acquisito dalla *Compagnia*.

Il termine di mora per il pagamento dello stesso s'intende pari a 30 giorni dalla data indicata in *Polizza* Convenzione.

Allo scadere di ogni trimestre la *Compagnia* emette una appendice che comprende la liquidazione relativa ai premi maturati per le singole coperture pervenute nella decorsa trimestralità.

Se il *premio* lordo della liquidazione risulta maggiore del *premio* lordo minimo anticipato annuo della annualità assicurativa trascorsa, il *Contraente* versa a conguaglio la differenza del *premio*; in caso contrario il *premio* annuo lordo minimo anticipato rimane comunque acquisito dalla *Compagnia*.

L'atto di regolazione del *premio* deve essere perfezionato entro 30 (trenta) giorni dalla sua data di emissione, in caso contrario *l'assicurazione* rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del suo perfezionamento, fermo restando il diritto della *Compagnia* al relativo *premio* e di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.

ART. 1.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO DELLE SINGOLE COPERTURE ASSICURATIVE

Si conviene che per ogni *impianto fotovoltaico* per cui viene rilasciato dal *Contraente* apposito "modulo di attivazione", il *Contraente* stesso versa il *premio* unico anticipato per la durata di 10 anni calcolato come previsto all'art. 1.7 - Tasso e *premio* minimo.

ART. 1.10 - PREMIO AGGIUNTIVO IN CASO DI "MALUS" PER IMPIANTI FINO A 6 kWp (con durata superiore a 5 anni)

Si conviene tra le Parti che il *Contraente* si impegna a versare un *premio* addizionale (denominato "malus"), al fine di mantenere un sostenibile andamento tecnico del *rischio* (ovvero del rapporto S/P complessivo di *polizza*) dei "certificati di assicurazione" facenti parte della stessa annualità.

L'eventuale "malus" viene valutato annualmente a partire dal quinto anno di garanzia, relativamente a tutti i "certificati di assicurazione" facenti parte della stessa annualità (intesa come anno comunicazione/ attivazione copertura assicurativa).

In particolare, viene valutato il rapporto S/P complessivo di tutti i "certificati di assicurazione" facenti parte della stessa annualità (come da comunicazioni trimestrali ricevute nell'anno in oggetto della valutazione).

Qualora il rapporto S/P complessivo di tutti i certificati di durata superiore ai 5 anni facenti parte della stessa annualità ecceda il 100% in occasione della prima regolazione *premio*, il *Contraente* si impegna a versare un importo calcolato moltiplicando la somma assicurata iniziale complessiva di tutti i certificati relativi alla suddetta annualità per i seguenti tassi:

- 3 per mille qualora il rapporto S/P a tale data sia compreso tra il 100% e il 150%;
- 6 per mille qualora il rapporto S/P a tale data sia compreso tra 151% e il 200%;
- 9 per mille qualora il rapporto S/P a tale data ecceda il 201%.

La valutazione dell'eventuale "malus" è prevista all'inizio delle seguenti annualità: quinta, settima, nona. Per i conteggi di cui sopra, devono essere considerati tutti i premi e sinistri relativi ai "certificati di assicurazione" comunicati e/o attivati nella stessa annualità (anno inserimento "certificato di assicurazione").

Inoltre, si conviene che:

- Per S = deve intendersi l'importo pari alla somma dei "sinistri pagati", "sinistri riservati", "spese sinistri" nel corso degli anni di copertura dei certificati;
- Per P = deve intendersi l'importo pari alla somma dei "premi imponibili" totali pagati nel corso degli anni di copertura dei certificati.

ART. 1.11 - PRECISAZIONE LIMITE DI INDENNIZZO IN AGGREGATO PER LA SEZIONE III

Si conviene tra il Contraente e la Compagnia che il *limite di indennizzo* della Sezione III – RCT per sinistro, per tutta la durata della convenzione e in aggregato per tutti gli impianti assicurati è da intendersi pari a euro 3.000.000,00.

Si conviene inoltre che il *Contraente* si impegna a versare un *premio* addizionale (denominato "malus") qualora la somma dell'importo dei *sinistri* ("*sinistri* pagati" + "*sinistri* riservati" + "spese *sinistri*") nel corso degli anni di copertura raggiunga tale limite di risarcimento.

L'importo di tal *premio* ("malus") verrà corrisposto in occasione della prima regolazione premio moltiplicando il numero di impianti in corso di validità per il *premio* minimo decennale pari a euro 50,00.

helvetia.it

ART. 1.12 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Si prende atto tra le parti che è obbligo del *Contraente* consegnare agli assicurati alla stipula del contratto di vendita il Modulo di Attivazione della Copertura assicurativa, nonché le Condizioni di *Polizza* Convenzione, predisposte dalla *Compagnia* nonché le Informative relative al trattamento dei dati personali, predisposte dai due Titolari del trattamento.

ART. 1.13 - COSTI PER LA COPERTURA DELLA MANODOPERA PER LA SOSTITUZIONE DEI PANNELLI IN GARANZIA

A parziale deroga di quanto riportato all'Art. 2.3.29 delle Esclusioni (Sezione I - Danni materiali e diretti), in occasione di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i, la *Compagnia* rimborsa i costi dovuti alle seguenti operazioni:

- manodopera per attività di diagnosi e sostituzione dei pannelli (solo se il fornitore ha riconosciuto il guasto come difetto di produzione).

Sugli indennizzi non viene applicata alcuna franchigia.

Le attività sopra descritte devono essere documentate con foto, diagnosi e relazione a casa produttrice e autorizzazione della stessa.

Inoltre, tali danni sono indennizzabili purché i costi di cui sopra siano stati sostenuti dall'*Assicurato* in relazione ad un *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti, con il limite massimo di Euro 50.000,00 per annualità assicurativa.

ART. 1.14 - SCONTO PER POLIENNALITA'

Il *Contraente* prende atto che le singole coperture assicurative, per ognuna delle quali viene rilasciato il "Modulo di Attivazione" alla presente *polizza* convenzione, hanno durata poliennale e, pertanto, la *Compagnia* fornisce le indicazioni di cui all'art. 1899 Codice Civile relative alla:

- misura dello sconto applicato per durata poliennale, previsto dalla vigente tariffa, corrispondente al 5% del *premio* imponibile previsto per la stessa copertura di durata annuale;
- possibilità, a fronte dello sconto sopraindicato, di esercitare la facoltà di recedere annualmente dal contratto a partire dal quinto anno. Se il contratto supera i 5 anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare tale facoltà, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

ART. 1.15 - CLAUSOLA BROKER

Per la stipulazione e gestione della presente *polizza* convenzione il *Contraente* dichiara di aver affidato l'incarico alla Spettabile ______ (di seguito "Broker"), di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del *Contraente* dal *Broker* stesso, il quale tratterà con la *Compagnia*. Pertanto, ogni comunicazione fatta dalla *Compagnia* al *Broker* s'intenderà come fatta al *Contraente*.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal *Contraente* alla *Compagnia*, le comunicazioni fatte dal *Broker*, nel nome e per conto del *Contraente*, alla *Compagnia* s'intenderanno come fatte dal *Contraente* stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal *Broker* e quelle direttamente dal *Contraente* alla *Compagnia*, prevarranno queste ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della *Compagnia* da parte del *Broker*, agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, le comunicazioni eventualmente fatte dal *Contraente* al *Broker* stesso potranno intendersi come fatte alla *Compagnia* soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal *Broker* e alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero l'aggravamento del *rischio* dovranno essere fatte alla *Compagnia* e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della *Compagnia* stessa.

Ciò premesso, ai sensi degli art. 117 e 118 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 e degli art. 63, 64 e 65 del Regolamento IVASS n° 40 del 02/08/2018 la corresponsione del *premio* effettuata in buona fede esclusivamente al Broker nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata direttamente alla *Compagnia*. **Tali comunicazioni**, **per essere ritenute valide**, **dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, tele-gramma, telefax, e-mail o PEC.**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Compagnie, il *Broker* tratterà con la Compagnia delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni

modifica al contratto, ad eccezione dei termini di pagamento dei premi, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Compagnie solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica.

Le Compagnie coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al *Broker* i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.

Resta inteso e pertanto convenuto che in caso di trasferimento di gestione ad altro intermediario il contratto cesserà automaticamente alla prima scadenza anniversaria.

ART. 1.16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Compagnia presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula della polizza.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione [▶ artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile].

ART. 1.17 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, il Contraente deve dare comunicazione all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

La Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive a tale comunicazione. [▶ art. 1897 del Codice

La Compagnia rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.18 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Ad ogni aggravamento del rischio, il Contraente deve dare comunicazione all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;
- la cessazione dell'assicurazione [▶ art. 1898 del Codice Civile].

ART. 1.19 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.20 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

A partire dal 2° anno dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dalla polizza convenzione mediante lettera raccomandata con preavviso di 60 giorni oppure tramite l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le singole coperture riferite ad ogni Assicurato saranno comunque efficaci sino alla loro naturale scadenza.

ART. 1.21 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Compagnia ha sempre il diritto di effettuare ispezioni ai beni assicurati.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. 1.22 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge.



ART. 1.23 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare avviso alla Compagnia dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Se il *Contraente* omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la *Compagnia* non è tenuta a corrispondere l'*indennizzo*. [> art. 1910 del Codice Civile].

ART. 1.24 - MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

ART. 1.25 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata la *polizza convenzione*.

ART. 1.26 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, la *polizza* convenzione è disciplinata dalla vigente legge italiana.

ART. 1.27 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente*, rese ai fini del presente contratto per tutte le Sezioni di *polizza* in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la *Compagnia* ha prestato il suo consenso e determinato il *premio*.

ART. 1.28 - INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AI FINI DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della gestione ed esecuzione del presente Contratto per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso.

Fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di sottoscrizione del presente Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che, con riferimento ai dati trattati per le suddette finalità:

- Titolari del trattamento dei dati in questione sono le Parti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
- L'interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del Contratto (di seguito "Interessato");

- I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero sia alle società soggette a direzione e coordinamento di ______ o a quest'ultima collegate, sia ad altri soggetti. I suddetti terzi destinatari potranno essere nominati Responsabili del trattamento;
- L'Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento competente;
- L'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 00187 Roma; Tel. (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it;
- I Titolari del trattamento hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR: per ______ il DPO è contattabile all'indirizzo mail: _____; Per Helvetia il DPO è contattabile mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, tramite telefax (n. 02.5351.969) o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

ART. 1.29 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

- a. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei Clienti, per quanto di competenza di ciascuna.
- b. La Contraente si obbliga a fornire ai Clienti, a propria cura e spese, le necessarie Informative relative al trattamento dei dati personali per conto dei due Titolari Contraente e Società con riferimento ai trattamenti previsti nella esecuzione del Contratto per le attività e le finalità di rispettiva competenza.
- c. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto; a custodire in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (Codice Privacy e, laddove applicabile, dal GDPR) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
- d. I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità.
- e. Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché
 - (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.

A



GLOSSARIO



Qui di seguito sono riportati i **principali termini utilizzati** nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza Convenzione con il **significato loro attribuito dalla Compagnia**.

Nel testo delle **Condizioni di Assicurazione** gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo.



Aggiustamenti: gli *aggiustamenti* sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il *sinistro* o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, ecc.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche, di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Assicurato: soggetto beneficiario ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del *DM REN*, ovvero il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attacco cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone anche mediante l'illecito accesso, l'utilizzo o la sottrazione di dati ad esse riferibili. Rientra inoltre nella definizione di *attacco cyber* anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofreguenze).



Batterie di Accumulo : sistemi di accumulo funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica prodotta dall'Impianto fotovoltaico



Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: in qualità di "soggetto realizzatore", persona giuridica, che stipula l'assicurazione con la Compagnia nell'interesse proprio o altrui e che paga il relativo premio.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.



Danni di serie: pluralità di eventi dannosi originatisi dalla stessa tipologia di causa, anche se manifestatasi nella medesima parte dell'impianto ed in momenti diversi.

Data di Allaccio/Entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale si avverano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'Impianto fotovoltaico viene allacciato alla rete elettrica. La data di allaccio indicata sul verbale di allaccio rilasciato all'Assicurato dal distributore locale. La data di allaccio alla rete elettrica può coincidere o essere successiva alla data di installazione dell'Impianto fotovoltaico l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico:
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta, scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Data di Installazione: la data in cui viene prodotta dal "soggetto realizzatore" (Contraente) la "Dichiarazione di conformità" relativa all'*Impianto fotovoltaico* installato.

DM REN: decreto Ministeriale dell'8 agosto 2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha istituito il *Fondo* denominato "Fondo Nazionale Reddito Energetico Nazionale finalizzato all'erogazione di contributi a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di *impianti fotovoltaici* a uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili. È destinato, in via prioritaria, a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico.



Estorsione Cyber: qualsiasi minaccia credibile da parte di un terzo con l'intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all'Assicurato



Fenomeno elettrico: per fenomeno elettrico si intende:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di un impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso):
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Fondo: il Fondo Nazionale Reddito Energetico approvato con la Deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di *sinistro* l'*Assicurato* tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*indennizzo*.

Franchigia temporale: L'importo sull'*indennizzo* che resta a carico dell'*Assicurato* in relazione ad un determinato periodo di tempo. È calcolata come il prodotto tra il numero di giorni previsto nella scheda di *polizza* come *franchigia* per la Sezione II – Danni Indiretti moltiplicata per il rapporto tra la somma assicurata in Sezione II – Danni Indiretti e il numero di giorni relativo al periodo d'*indennizzo* massimo indicato nella scheda di *polizza*.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avvenuta nell'area indicata in *polizza*.



GSE (Gestore dei Servizi Energetici): il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è il soggetto competente, attuatore che qualifica gli *impianti fotovoltaici*, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica in virtù del Decreto Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 - istituzione del Fondo Nazionale Reddito Energetico.

Guasti Macchine: si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da:

- · negligenza, imperizia;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- danni da *fenomeno elettrico* per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- corpi estranei.

Non sono compresi i danni causati da incendio, esplosione, scoppio.

Guerra: s'intende:

- l'uso della forza fisica da parte di uno *Stato* contro un altro *Stato* o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
- l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni e/o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.

Guerra informatica: l'uso di un sistema informatico da parte o per conto di uno *Stato* per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un sistema informatico di o in un altro *Stato*.



Impianto fotovoltaico: Sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, *inverter*, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori e batterie di accumulo.

Inverter: dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

Indennizzo: l'importo risultante dopo aver applicato eventuali franchigie, scoperti, limiti di *indennizzo*, al danno liquidabile. Tale importo corrisponde all'ammontare dovuto all'*Assicurato* a seguito di *sinistro*.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Istituto di Vigilanza: ente di diritto privato che opera in Italia nel campo della vigilanza privata.



Limite di indennizzo: l'importo massimo della copertura assicurativa in caso di sinistro.





Macchinario: l'Impianto fotovoltaico.

Malattia trasmissibile: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Massimale: la somma assicurata indennizzabile dalla *Compagnia* per ogni *sinistro*. Quando è specificato in *polizza* che il *massimale* è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.



Partita: Insieme di beni omogenei assicurati.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'assicurazione.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del *sinistro*, avente come limite massimo quello indicato in *polizza*, durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *sinistro*. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione della *polizza* nè della *polizza* di riferimento, avvenuta dopo la data del *sinistro* stesso.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia*.



Rapina: la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nell'area indicata in *polizza*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.



Scoperto: percentuale del danno indennizzabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ciascun *sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.

Scheda Tecnica: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i *limiti di indennizzo* e di risarcimento.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso.

Sistema informatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'*Assicurato* per il trattamento automatico dei Dati.

Soggetto Beneficiario: ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM REN, è la persona fisica appartenente a un nucleo familiare nelle condizioni di disagio economico descritte dal richiamato articolo e che presenta domanda ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente misura, eventualmente delegando un soggetto terzo ai fini dell'accesso alla piattaforma informatica dedicata.

Soggetto Realizzatore: impresa abilitata all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che sia in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento

GLOSSARIO

obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



Terzi: le persone fisiche o giuridiche diverse dal *Contraente/Assicurato*.





SEZIONE I - DANNI DIRETTI

COSA È ASSICURATO

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare all'*Assicurato* i danni materiali e diretti causati all'*Impianto fotovoltaico* assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, da qualunque evento improvviso, imprevisto ed accidentale, anche riconducibile ad *attacchi cyber*, **fatte salve le esclusioni di cui all'art. 2.3 - Esclusioni, all'art. 2.3.1 - Rischio Cyber e i Beni esclusi di cui all'art. 2.4**.

L'assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate nel "Modulo di attivazione".

ART. 2.2 - ESTENSIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (sempre operanti)

ART. 2.2.1 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alla Sezione I - inclusi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.lgs. 101/2020, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modifiche ed integrazioni - e danneggiate a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 500,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Il limite di indennizzo per i rifiuti tossici e nocivi è il 10% della somma assicurata per la presente estensione.

ART. 2.2.2 - MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C./D.I.L.)

A parziale deroga dell'art. 2.4 - Beni Esclusi lett. a), qualora i *macchinari* in uso all'*Assicurato* a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Compagnia garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente *polizza* convenzione e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente *polizza* convenzione che da altre eventuali assicurazioni.

ART. 2.2.3 - MISURE DI SICUREZZA PER ALLUVIONI, INONDAZIONI E ALLAGAMENTI

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del *rischio* e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni.

ART. 2.2.4 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente alle somme assicurate alla Sezione I - Danni Diretti, a parziale deroga di quanto previsto dall' art. Art. 6.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", si conviene fra le parti che, in caso di *sinistro*, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 6.6 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 2.3 - ESCLUSIONI

La Compagnia non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni:

- 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 2. causati da scioperi, sommesse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato:
- 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
- 4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento;
- 5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- 6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in *polizza*;
- 7. causati con dolo del Contraente dell'Assicurato dei loro amministratori e dei loro dipendenti;
- 8. verificatisi in occasione di furto o rapina;
- 9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni dei beni assicurati, crolli, collasso strutturale;
- 10. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto assicurato;
- 11. da deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell'impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio, condensa, muffa, siccità, batteri, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- 12. causati da difetti di cui il *Contraente* e l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*, indipendentemente dal fatto che la *Compagnia* ne fosse a conoscenza;
- 13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del /degli impianti assicurato/i;
- 14. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell'impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- 15. alle apparecchiature elettroniche che non fanno parte dell'impianto assicurato;
- 16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell'impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 17. indiretti di qualunque natura, a meno che non venga richiamata la Sezione II Danni Indiretti;
- 18. da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- 19. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati, se non diversamente convenuto;
- 20. derivanti da difetti di rendimento;
- 21. a prototipi o prime esecuzioni;
- 22. derivanti da amianto / asbesto compresi i maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione;
- 23. non afferenti l'impianto fotovoltaicol stesso e originatisi al di fuori di esso;
- 24. dovuti a danneggiamento o distruzione dei beni assicurati, se verificatisi direttamente o indirettamente

- in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 25. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del *macchinario*; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o reguisizioni in genere;
- 26. ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- 27. aumento dei costi di riparazione, sostituzione o di ricostruzione in seguito all'applicazione di leggi o ordinanze.

Per guanto riguarda le batterie dell'impianto fotovoltaico sono escluse:

28. la perdita di rendimento, di capacità di accumulo, di efficienza, di tempi di ricarica, di tempi di tenuta della carica e più in generale perdita di prestazioni non riconducibili ad eventi coperti in polizza relativi alle *batterie*.

Relativamente all'estensione *guasti macchine* e/o *fenomeno elettrico* la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare i danni:

- 29. causati da difetti di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* o il preposto all'esercizio del *macchinario* erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*;
- 30. verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, progettista, manutentore e fornitore del/gli impianto/i assicurato/i;
- 31. dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del *macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- 32. causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate:
- 33. verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- 34. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità;
- 35. a fili e cavi di collegamento, salvo i cavi elettrici che risultano compresi in garanzia, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche;
- 36. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

ART. 2.3.1 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni materiali e immateriali diretti, e patrimoniali:

- conseguenti in tutto o in parte a perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, virus informatici di qualsiasi tipo oppure cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o indisponibilità e malfunzionamento di hardware e software, circuiti integrati e programmi o dati informatici anche se derivati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
- 2. causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una *guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *guerra informatica*;
- 3. subiti dall'impianto fotovoltaico se verificatisi in conseguenza della propagazione degli effetti di un attacco cyber a società, enti, aziende o reti e che quindi non abbiano come obiettivo diretto ed unico il luogo presso cui è installato l'impianto fotovoltaico.
- 4. conseguenti all'utilizzo di cripto valute;
- 5. conseguenti a violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di Internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati";
- 2) "Violazione del sistema informatico".

ART. 2.3.3 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- 1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*:
- 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia* trasmissibile o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

ART. 2.4 - BENI ESCLUSI

Non sono assicurabili:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, salvo se derogato con apposita clausola particolare;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo:
- f) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere, strade, piste, dighe, pozzi, gallerie, ponti e qualsiasi proprietà sotterranea e off-shore;
- g) merci:
 - 1) se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
 - 2) danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
- h) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- i) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- j) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti solo se superano la distanza di 300 metri dalle ubicazioni assicurate e/o da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;



SEZIONE I - DANNI DIRETTI

- k) macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 05/05/2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12/05/2011, comprese eventuali varianti, integrazioni, aggiornamenti ed estensioni;
- impianti fotovoltaici a isola, pannelli fotovoltaici stand-alone utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- m) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione.

ART. 2.5 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione per ogni sinistro dell'importo indicato in scheda tecnica di polizza.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 2.6 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'Assicurato deve garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico e deve esser in grado di esibire, a richiesta della Compagnia, le schede di manutenzione che certifichino l'attività manutentiva, la data in cui è stata realizzata e l'operatore che l'ha effettuata.

L'inadempimento delle disposizioni contenute nella presente clausola comporta l'inoperatività dell'assicurazione.

ART. 2.7 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della *franchigia*.

ART. 2.8 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli impianti fotovoltaici situati nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2.9 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'*immobile*, la *polizza* opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e **sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene Beneficiario**. Fermo quanto indicato all'art.5.2 Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario del DM REN.

helvetia.it

TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGI E	LIMITI DI INDENNIZZO
Costi di demolizione e sgombero	-	-	 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 500,00 per sinistro e annualità assicurativa rifiuti tossici e nocivi: 10% della somma assicurata in Sezione I - Danni diretti
Deroga alla proporzionale	-	-	10%



helvetia.it



SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

COSA È ASSICURATO

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni, comma 17) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* riconosce l'importo giornaliero (diaria) indicato nella *scheda tecnica* della *polizza* convenzione a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un *sinistro* indennizzabile ai termini della Sezione I - Danni Diretti.

L'importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:

- a) l'Impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
- b) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del *Contraente e/o* dell'*Assicurato*;
- c) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del *macchinario* o mancato raggiungimento delle performances attese;
- d) l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'*inverter* alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- e) delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 3.2 - ESCLUSIONI

La *Compagnia* non risponde dei *sinistri* conseguenti a fatti dannosi che abbiano colpito le macchine o gli impianti e che risultino indennizzabili a termini della Sezione I - Danni Diretti per effetto di estensioni di garanzia a quest'ultima apportate dopo la sua stipulazione,

- 1. causati da:
 - a) dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
 - b) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, o da provvedimenti imposti dalle Autorità, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d) sospensioni dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il *sinistro* non si fosse verificato;
 - e) mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - f) impedimento e difficoltà di accesso all'impianto assicurato;
 - g) ritardi nell'intervento da parte del manutentore e/o fornitore dell'impianto per la riparazione dell'impianto o di parti di esso;



- 2. dei danni relativi a penali, indennità o multe dovute a terzi;
- 3. dei danni conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati:
 - a) da eventi eccezionali verificatisi durante l'inattività stessa; tali sono da considerare in ogni caso gli scioperi, le serrate, i provvedimenti e gli eventi di forza maggiore;
 - b) da revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 - c) sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

ART. 3.2.1 - RISCHIO CYBER

Sono esclusi i danni, materiali e immateriali indiretti e patrimoniali:

- conseguenti in tutto o in parte a perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, virus informatici di qualsiasi tipo oppure cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o indisponibilità e malfunzionamento di hardware e software, circuiti integrati e programmi o dati informatici anche se derivati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato;
- 2. direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una *guerra*, dichiarata o non dichiarata o di una *guerra informatica*;
- 3. subiti dall'impianto fotovoltaico se verificatisi in conseguenza della propagazione degli effetti di un attacco cyber a società, enti, aziende o reti e che quindi non abbiano come obiettivo diretto ed unico il luogo presso cui è installato l'impianto fotovoltaico.
- 4. causati da interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3.;
- 5. conseguenti all'utilizzo di cripto valute;
- 6. conseguenti alla violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- f) uso di Internet o intranet:
- g) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- h) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- i) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- j) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi inoltre i danni immateriali indiretti e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) "Violazione della Privacy e dei Dati":
- 2) "Violazione del sistema informatico".

ART. 3.2.2 - ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente *polizza* non copre alcun *sinistro*, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

- 1. qualsiasi *malattia trasmissibile*, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una *malattia trasmissibile*;
- 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi *malattia trasmissibile*.

La presente esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, *sinistro*, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una *malattia trasmissibile* all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

La presenza di una o più persone nell'ubicazione assicurata potenzialmente infettate da una *malattia trasmissibile* o effettivamente infettate da una *malattia trasmissibile* non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 3.3 - LIMITE MASSIMO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia corrisponde la diaria fino ad un massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di denuncia del *sinistro* per danni indiretti all'Impianto fotovoltaico.

L'Indennizzo liquidabile sarà riconosciuto all'Assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l'*Impianto fotovoltaico* sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.

ART. 3.4 - AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli Impianti fotovoltaici situati nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3.5 - VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel caso di vendita di quote di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'*immobile*, la *polizza* opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà o di altro diritto reale di godimento che, per il periodo residuo e **sino alla scadenza indicata nella Scheda Tecnica, diviene** *Beneficiario*. Fermo quanto indicato all'art.5.2 Gestione dei cambi di titolarità del Soggetto Beneficiario del DM REN.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE IN AGGREGATO PER LA SEZIONE I – DANNI DIRETTI E PER LA SEZIONE II – DANNI INDIRETTI



Le norme indicate ed espresse dai seguenti articoli sono sempre operanti e regolano la Sezione I - Danni Diretti e la Sezione II - Danni indiretti.

ART. 4.1 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La *Compagnia*, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 4) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta Scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ART. 4.2 - FRANAMENTO, CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La *Compagnia* a parziale deroga dell'art. 2. 3 - Esclusioni comma 3) delle Norme che regolano la Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di franamento, cedimento e smottamento del terreno.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata nella *scheda tecnica* di *polizza* e che la *Compagnia* non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta *scheda tecnica* per *sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa.

ART. 4.3 - SOVRACCARICO NEVE

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. L'assicurazione è prestata a condizione che i fabbricati siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

ART. 4.4 - PRECISAZIONE OGGETTO DELLA COPERTURA

Si conviene tra le Parti che gli "accumulatori elettrici/energy storage", purché abbinati ad un impianto fotovoltaico, sono da intendersi facenti parte dell'oggetto della copertura assicurativa con le medesime garanzie, inclusa la garanzia "Guasti macchine" in deroga all'Art 2.2.5 – Guasti Macchine e/o fenomeno elettrico - comma e).

In caso di danno alla componente accumulo degli Energy Storage, che siano in esercizio da oltre 1 anno, solo l'*indennizzo* relativo alla componente accumulo terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio.



ART. 4.5 - TERREMOTO

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni comma 3) della Sezione I - Danni Diretti, risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza e che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda di polizza per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Per i danni indiretti, la garanzia è prestata dalla data di denuncia del *sinistro* previa detrazione della *franchigia* in giorni indicata in *polizza*.

Relativamente a tale garanzia, la *Compagnia* risponde fino alla concorrenza del *limite di indennizzo* indicato in *polizza*.

ART. 4.6 - DEROGA ALL'OBBLIGO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

A parziale deroga di quanto previsto ai seguenti articoli:

- Art. 2.6 Contratto di manutenzione programmata della Sezione I Danni Diretti;
- Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione della Sezione II Danni Indiretti;

per impianti assicurati fino a 6 kWp l'*Assicurato* non è obbligato a garantire un piano di manutenzione e un contratto di manutenzione che preveda l'effettuazione di ispezioni e revisioni programmate in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario.

Indipendentemente dalle operazioni di manutenzione di cui sopra, l'Assicurato deve comunque attenersi alle istruzioni del costruttore circa le modalità d'uso e di manutenzione a suo carico; pena l'inoperatività dell'assicurazione.

ART. 4.7 - PRECISAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione della Sezione I - Danni Diretti, si prende atto che la *Compagnia* si obbliga ad indennizzare all'*Assicurato* i danni materiali e diretti causati all'*impianto fotovoltaico* assicurato, anche se lo stesso non è ancora collegato alla rete.

Tale deroga è effettiva per un **periodo massimo di 365 giorni dalla data di installazione**, **per le seguenti** garanzie:

- Eventi naturali in genere, sovraccarico neve, alluvione, inondazione, allagamento, grandine, tromba d'aria, fulminazione, incendio;
- Franamento, cedimento e smottamento del terreno.

ART. 4.8 - FURTO, RAPINA, ATTI VANDALICI E DOLOSI DI TERZI - MISURE DI SICUREZZA PER IL

A parziale deroga dell'art.2.3 - Esclusioni comma 2) e comma 8) Sezione I - Danni Diretti, la *Compagnia* risponde dei danni derivanti da *furto, rapina*, atti vandalici e atti dolosi di terzi.

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei suddetti danni che il *furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il *macchinario* assicurato è fissato. Inoltre, l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

- a) le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*;
- b) tutte le installazioni classificate come impianto "non integrato a terra" o comunque installati su tetto o tettoie che distano dal suolo meno di 3 metri dovranno essere provviste tassativamente dei seguenti sistemi antifurto, ad integrazione di quanto già disposto dal comma b) del presente articolo:
 - recinzione metallica o sistema equivalente di altezza non inferiore a 2 metri.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata nella scheda tecnica di polizza e

che la Compagnia non indennizza somma superiore a quanto stabilito nella suddetta scheda tecnica per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia "Furto, rapina, atti vandalici e dolosi di terzi" mediante preavviso di giorni 10 (dieci) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tale circostanza la Compagnia, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso relativamente alla suddetta garanzia.

ART. 4.9 - GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La *Compagnia* si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici occorsi al macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati salvo quanto previsto all'art 2.3 - Esclusioni.

Per "guasto" si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:

- a) imperizia, negligenza;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione anche se riconducibili ad attacchi cyber, errori di progettazione e di montaggio, errore di progettazione e calcolo, vizio di materiale;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- f) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso, ferme le esclusioni riportate all'art. 2.3 Esclusioni e art. 2.4 Beni Esclusi della Sezione I Danni Diretti.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI GARANZIE, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
- Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Danni diretti: Scoperto 10%, min euro 250	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro -	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni
- Sovraccarico neve	Danni diretti: Scoperto 10%, min 250 euro	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro -	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Franamento, cedimento e smottamento del terreno	Danni diretti: Scoperto 10%, min 250 euro	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	70% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Terremoto	Danni diretti: Scoperto 10%, min 250 euro	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro	100% della somma assicurata in Sezione I e Sezione II Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)
- Furto, rapina, atti vandalici e dolosi	Danni diretti: Scoperto 10%, min 250 euro	Danni Indiretti: 3 giorni dalla data di	100% Somma assicurata in Sezione I Diaria di 2,50 euro giorno per danni indiretti (max 90 giorni)

SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
		denuncia del sinistro	
Guasti macchine e/o fenomeno elettrico	Danni Diretti: - Scoperto 10% minimo euro 250,00 - 25% in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione	Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)	100% della somma assicurata in Sezione I - Danni diretti Diaria di euro 2,50 giorno per danni indiretti (Max 90 giorni)

A



SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

COSA È ASSICURATO

ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a *terzi*, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dell'*impianto fotovoltaico* assicurato secondo quanto riportato all'Art.1.2 - Modalità di comunicazione delle singole coperture delle Norme che regolano la *polizza* convenzione. L'*Assicurazione* vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO LE ALTRE LIMITAZIONI DI COPERTURA

ART. 5.2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto.
- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che l'Assicurato ha in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- alle cose assicurate e/o assicurabili nelle altre sezioni del presente contratto;
- provocati da soggetti diversi dai dipendenti e/o parasubordinati dell'Assicurato;
- alle opere o cose sulle quali è installato l'impianto assicurato, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e a
 quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume e/o peso possono essere rimosse;
- cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, montaggio e/o smontaggio;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- · conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla presenza di amianto;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente discendenti dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio.

SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Sono altresì esclusi:

- gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
- qualsiasi responsabilità inerente all'attività professionale, commerciale e/o contrattuale;
- i danni derivanti da attacchi cyber.

ART. 5.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza e/o di parasubordinazione con l'*Assicurato* subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dell'impianto nonché alla conduzione di questo;
- d) le società o enti che, rispetto all'*Assicurato*, siano qualificabili come controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 5.4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato prende atto che, ai fini dell'operatività della copertura prevista dalla presente sezione, gli impianti, i macchinari e le relative pertinenze devono essere progettati e realizzati in conformità a quanto previsto dal DM REN (Allegato 1 - art.2.5 Requisiti degli impianti), gli stessi devono inoltre risultare:

- in buone condizioni di statica e di manutenzione;
- visionati ed ispezionati periodicamente;
- revisionati e manutenuti in base alle disposizioni vigenti.

Il Contraente/Assicurato prende atto, inoltre, che l'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla intenzionale mancata:

- · osservanza delle disposizioni di legge;
- prevenzione per omessa manutenzione, riparazione e/o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire e/o contenere eventuali danni.

ART. 5.5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Le Parti convengono che, in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'*Assicurato* e/o da altri soggetti la presente *polizza* opererà in secondo *rischio* in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza del *massimale* garantito dalla presente *polizza*.

ART. 5.6 - FRANCHIGIA

Qualora non operi la clausola di secondo *rischio* precisata all'art. 5.5 - Altre assicurazioni della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'assicurazione, limitatamente ai danni a cose, è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 1.000,00 per *sinistro*.

ART. 5.7 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio italiano.

ART. 5.8 - VALIDITA' TEMPORALE

L'assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, salvo dove diversamente pattuito.

SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ART. 5.9 - MASSIMALE - PLURALITA' DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo.

Il *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *assicurati* fra di loro.





COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



Di seguito sono riportate per tutte le sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione:

- a) le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- b) gli obblighi in caso sinistro;
- c) le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Sezioni.

SEZIONE I - DANNI DIRETTI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 6.1.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [▶ art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [▶ art.1913 Codice Civile];
- c) in caso di *sinistro*, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - · la data di accadimento del sinistro;
 - la causa conosciuta o presunta del sinistro;
 - l'entità stimata del danno.

Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.

Si precisa che la comunicazione al customer care di _____ relativamente ad anomalie, guasti, etc, vale come denuncia di *sinistro*.

ART. 6.1.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La *Compagnia* si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- b) permettere ogni rilevazione o esame del macchinario danneggiato;



- c) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a) dell'art. 6.1.1 -Obblighi al momento del sinistro.
- d) in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. [> art.1915 Codice Civile].

ART. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla *Compagnia* con l'*Assicurato*, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due *periti* devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun *perito* ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio *perito* o se i *periti* non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

ART. 6.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze tali da aggravare il rischio che non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.3 Procedura per la valutazione del danno della presente Sezione;
- 4. determinare i dati previsti all'Art. 6.6 Valore Assicurabile Assicurazione parziale della presente Sezione ai fini dell'applicabilità di quanto disposto dall'articolo stesso;
- 5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.

ART. 6.4.1 - OPERAZIONI PERITALI

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 6.4 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un *perito* si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri *periti* nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'*assicurazione* in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1. in caso di *sinistro* si determina per ogni *partita* separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse:
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo":
- 2. agli effetti dell'art. 6.6 della presente Sezione, il supplemento di indennità per ogni *partita*, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del *sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "*Assicurazione* a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, diventa nullo;
- 3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
- 4. agli effetti dell'*indennizzo* resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto o *macchinario*, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 6.6 Valore assicurabile Assicurazione parziale della presente Sezione;
- 5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari o impianti in stato di attività.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni di polizza convenzione.

ART. 6.5.1 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER LA GARANZIA GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in *polizza*, secondo le norme seguenti:

- a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
 - 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), detratto l'importo stimato come sub a2).



- b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 - si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del suo deprezzamento e degrado d'uso o altra causa. Età Il degrado d'uso viene stabilito secondo la tabella basata sull'età dell'Impianto fotovoltaico:

ETA' IMPIANTO FOTOVOLTAICO	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Da 1 a 12 mesi	0%
Da 12 a 24 mesi	0%
Da 24 a 36 mesi	10%
Da 36 a 48 mesi	15%
Da 48 a 60 mesi	20%
Da 60 a 72 mesi	30%
Da 72 a 84 mesi	40%
Oltre 84 mesi	50%

2. si stima il valore ricavabile dei residuati al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), detratto l'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) detratto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese sostenute per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La *Compagnia* ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Resta convenuto che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione della *franchigia* indicata nella *scheda tecnica* di *polizza* e che la *Compagnia* non indennizza somma superiore a quanto stabilito in *polizza* per *sinistro* e per l'intera durata della copertura assicurativa.

Si precisa che i danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili previa deduzione di quanto indicato in *polizza* se i *macchinari* assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al *macchinario*, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione. Diversamente, in assenza di apparecchi di protezione e stabilizzazione viene applicato uno *scoperto* del 25%.

ART. 6.6 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola *partita* della *polizza*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del *sinistro* la somma rispettivamente assicurata, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del *sinistro*.



ART. 6.7 - DANNI DI SERIE (relativo alla garanzia Guasti macchine)

Per "danni di serie" si intendono i danni derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto (vizi di materiale, difetti di fabbricazione, difetti di fusione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), anche se riconducibili ad attacchi cyber e anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di *assicurazione*.

Eventuali danni di serie come sopra definiti verranno indennizzati secondo la seguente regola:

1° sinistro: indennizzo a termini di polizza

2° sinistro: 70% dell'indennizzo; 3° sinistro: 40% dell'indennizzo; 4° sinistro: 20% dell'indennizzo; dal 5° sinistro: nessun indennizzo.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per ciascun sinistro.

In nessun caso la *Compagnia* indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la medesima annualità assicurativa, importo superiore a quello indicati in *polizza*.

ART. 6.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperto un procedimento giudiziario sulla causa del *sinistro* il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che il *sinistro* stesso non sia stato determinato da dolo dell'*Assicurato* medesimo o del *Contraente* o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.

ART. 6.9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *polizza* possono essere esercitati solamente dal *Contraente / dall'Assicurato* e dalla *Compagnia*.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ART. 6.10.1 - OBBLIGHI AL MOMENTO DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia*; [▶ art.1914 Codice Civile]
- b) darne avviso all'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia* entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [▶ art.1913 Codice Civile]:
- c) in caso di *sinistro*, se sospetto doloso, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del *sinistro* indicando:
 - · la data di accadimento del sinistro;
 - la causa conosciuta o presunta del sinistro;
 - · l'entità stimata del danno.



Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia.

Si precisa che la comunicazione al customer care di ______ relativamente ad anomalie, guasti, etc, vale come denuncia di *sinistro* per il calcolo dei giorni di *scoperto*.

ART. 6.10.2 - OBBLIGHI IN ATTESA DELLE LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

In attesa della liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) fornire alla *Compagnia* entro 30 (trenta) giorni dal termine del *periodo di indennizzo* uno stato particolareggiato delle perdite subite in conseguenza del danno e gli elementi contabili necessari per la determinazione della perdita indennizzabile;
- c) fornire alla *Compagnia* tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La riparazione del danno subito può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b) dell'art. 6.10.1; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* non avviene entro 30 (trenta) giorni dall'avviso di cui al punto b) dell'art. 6.10.1, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. [▶ art.1915 Codice Civile].

ART. 6.11 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- alterare dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* comporta la perdita totale del diritto all'*indennizzo*.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.12 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità di accadimento del sinistro;
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del *sinistro*, esistevano circostanze tali da aggravare il *rischio* che non siano state comunicate, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.11 Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno delle presenti Norme;
- 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese.



ART. 6.12.1 - OPERAZIONI PERITALI

procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della dell'art. 6.16 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 6.15 - Mandato dei periti, sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 6.13 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Compagnia con l'Assicurato, o da persone da questi incaricate, oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo che interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo. anche su istanza di una sola delle parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro si è verificato.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono divise a metà.

ART. 6.14 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal Contraente dall'Assicurato e dalla Compagnia.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 6.15 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori e dei loro dipendenti.



SEZIONE III - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

CHE OBBLIGHI HO

ART. 6.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'*Intermediario assicurativo* oppure la *Compagnia* entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 (tre) giorni.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. [> art.1915 Codice Civile].

ART. 6.17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La *Compagnia* assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per la resistenza all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro** il limite di un importo pari a un quarto del *massimale* stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon esito della causa, entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. [> art.1917 Codice Civile];

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

QUALI NORME REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 6.18 - VALORE DEL BENE E ASSICURAZIONE PARZIALE

Il *premio* è determinato sul valore dell'impianto e deve corrispondere al valore a nuovo senza tener conto del degrado per vetustà, uso ed ogni altra circostanza ininfluente.

Se al momento del *sinistro* il valore determinato a norma di quanto precede, supera di oltre il 10% (dieci per cento) il valore dichiarato in *polizza* dall'*Assicurato* la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e risultante al momento del *sinistro* e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in uguale proporzione.



CONTATTI UTILI

Per informazioni e comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato può contattare:

• l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza

 HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Telefono: +39 0253511 E-mail: info@helvetia.it

E-mail PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Per la denuncia di un sinistro, l'Assicurato può contattare:

• l'INTERMEDIARIO a cui è assegnata la polizza

• HELVETIA (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia)

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Telefono: +39 0253511 E-mail: <u>info@helvetia.it</u>

E-mail PEC: <u>helvetia@actaliscertymail.it</u>

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

